

ONERI DEDUCIBILI, SPESE DETRAIBILI - 2022

SOCIETA' E ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

01. NOZIONE

Alcune spese ed oneri, tassativamente elencati dalle norme legislative, possono avere un effetto positivo sulle imposte da versare poiché ne è permessa la deduzione dal reddito imponibile oppure la detraibilità dall'imposta dovuta.

Esiste una basilare differenza fra **spesa detraibile** ed **onere deducibile**.

RICORDA: per **deducibile** s'intende un onere che si porta in diminuzione dal **reddito complessivo**, successivamente si calcola l'imposta.

RICORDA ANCORA: per **detraibile** s'intende quando si porta in diminuzione **dall'imposta**, una percentuale della spesa sostenuta.

Va chiarito per rispondere a molte domande poste, **oneri e spese nella generalità dei casi, salvo rare eccezioni** (es.: affitto giovani agricoltori) **non danno diritto a rimborsi d'imposta**; se la percentuale da portare in diminuzione dall'imposta supera l'imposta stessa, semplicemente questa viene azzerata ma non si procede con alcun rimborso.

02. L'ONERE O LA SPESA DI QUESTA SCHEDA

ONERE E/O SPESA	SOCIETA' E ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE (EROGAZIONI LIBERALI ALLE)
Norma legislativa	(Art. 15, comma1, lett i-ter, TUIR)
Deducibile/Detraibile	Detraibile
Misura	19%
Rigo della Dichiarazione	RP da 8 a 13 Codice 21
Rigo del Modello 730	E da 8 a 10 Codice 21

DOCUMENTI DA CONSERVARE

Ricevuta del versamento bancario o postale da cui risulti anche il beneficiario.

In caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, estratto conto della banca o della società che gestisce tali carte da cui risulti anche il beneficiario.

Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell'ipotesi in cui dalla ricevuta del pagamento effettuato con le modalità in precedenza definite non sia possibile individuare uno degli elementi richiesti, ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale risulti anche il donante e la modalità di pagamento utilizzata.

Dalle ricevute deve risultare il carattere di liberalità del pagamento.

Sono detraibili le erogazioni liberali in denaro, per un **importo non superiore a euro 1.500,00**, effettuate a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche.

Ai fini della detrazione, la società/associazione sportiva dilettantistica deve indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica (*Circolare 22.04.2003 n. 21, paragrafo 1.1*).

In buona sostanza destinatarie delle erogazioni si intende:

CONI;

federazioni sportive nazionali;

enti di promozione sportiva;

qualunque altro soggetto, comunque denominato, che persegue finalità sportive dilettantistiche e che sia riconosciuto da uno degli Organismi citati (*Circolare 8.03.2000 n. 43, paragrafo 5*).

La detrazione non spetta per le eventuali quote associative corrisposte.

Ai fini della detrazione, la società/associazione sportiva dilettantistica deve indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica (*Circolare 22.04.2003 n. 21, paragrafo 1.1*).



L'erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del DLGS n. 241 del 1997 (carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari).

La detrazione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti.

Con questo codice vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 21 nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica.

